

Zeitschrift: L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo
Band: 17 (1875)
Heft: 20

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'EDUCATORE

DELLA

SVIZZERA ITALIANA

GIORNALE PUBBLICATO PER CURA DELLA SOCIETÀ
DEGLI AMICI DELL'EDUCAZIONE DEL POPOLO.

Si pubblica due volte al mese — Prezzo d'abbonamento per un anno fr. 5: per un semestre fr. 3, per tutta la Svizzera — Pei Maestri elementari il prezzo d'abbonamento annuo è di franchi 2,50, compreso l'Almanacco Popolare — Per l'Estero le spese di porto in più.

SOMMARIO: Adunanza generale della Società di Mutuo Soccorso fra i Docenti. — Della Libertà d'Insegnamento — Sottoscrizione Lavizzari.

ATTI

della Società di Mutuo Soccorso fra i Docenti Ticinesi.

Decimaquarta adunanza generale in Locarno il 29 agosto 1875.

In conformità della circolare di convocazione, la mattina del 29 agosto, alle otto e mezzo antimeridiane si trovarono riuniti nella sala del Gran Consiglio in Locarno i membri della Società di Mutuo soccorso fra i Docenti sotto la presidenza del signor Canonico Ghiringhelli e risposero all'appello i seguenti:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Pres. G. Ghiringhelli | 15. Maestro A. Rusconi |
| 2. Vice-Pres. E. Bruni | 16. » D. Gobbi |
| 3. Cassiere G. Chicherio-Sereni | 17. » P. Biaggi |
| 4. Segret. G. Ostini | 18. » M. Caccia |
| 5. Prof. G. Nizzola | 19. » Fontana |
| 6. Avv. B. Varenna | 20. » Melera |
| 7. Prof. G. Ferri | 21. Colonnello L. Rusca |
| 8. Avv. P. Romerio | 22. Avv. F. Bianchetti |
| 9. Ispett. Ruvioi | 23. Prof. Vanotti |
| 10. Scultore V. Vela | 24. Maestro Tamò |
| 11. Prof. A. Rusca | 25. Maria Baccalà |
| 12. Prof. G. Bazzi | 26. Maestro Reali |
| 13. Prof. Pedrotta | 27. » Giac. Buletti |
| 14. Prof. Pozzi | 28. » C. Canevascini. |

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pronunzia il seguente discorso:

Cari Soci!

Colla più intima gioja io vi saluto su queste amene sponde del Verbano, e vi stringo la mano con tanto maggior trasporto, in quanto che per due lunghi anni le nostre destre non poterono serrarsi a vicenda come porta l'emblema nostro sociale. Ragioni indipendenti dalla nostra volontà (giacchè la nostra riunione segue il turno di quella di una società sorella) c'impedirono di chiamarvi lo scorso autunno all'annuale convegno; ma non perciò la nostra impresa si arrestò di un passo; e continuò la sua via, aumentando quotidianamente di forze, senza tralasciare un istante di diffondere le sue beneficenze. Il contoreso che abbiamo pubblicato or sono quindici giorni, e che è a cognizione di ognuno di voi ve ne dà la prova. Se da questa sospensione derivò un danno, egli è nel non aver accresciuto il numero dei nostri associati; poichè è nelle annuali riunioni che succedono le ammissioni, le quali nell'ultima che si tenne a Bellinzona furono veramente incoraggianti. Ma anche questo danno si potrebbe evitare per l'avvenire, se l'adito ad entrare nel nostro sodalizio fosse aperto in ogni tempo a chi si trova nelle condizioni volute dal nostro Statuto. Non v'è infatti ragione per cui sia riservata alle assemblee annuali l'ammissione di nuovi Soci, quando questa è basata sulla professione che esercita il postulante e sull'età in cui si trova. Sarebbe pur opportuno che la Società si pronunciasse per una tale innovazione che servirebbe di norma della Direzione.

Poichè l'occasione ci porta a parlare di modificazioni statutarie, dobbiamo ricordarvi che nell'ultima adunanza voi avete rimesso all'esame di una Commissione le proposte conclusionali del rapporto sul Contoreso, concernenti il pagamento delle pensioni. Noi abbiamo a suo tempo ottenuto da quella zelante Commissione il suo ragionato preavviso, e l'abbiamo pubblicato sull'*Educatore* fino dal 1° settembre 1874, quando ci credevamo alla vigilia dell'adunanza fino ad oggi differita, coll'aggiunta del nostro voto, che è pienamente conforme. Voi prenderete oggi in esame quel rapporto e quelle proposte, e pronuncierete il vostro verdetto che ci sarà di norma per l'avvenire.

Una grande variazione sarete forse chiamati a portare fra breve al nostro Istituto, se il progetto governativo di legge sull'onorario dei

maestri venisse adottato dal Gran Consiglio. In quello avvi un dispositivo, che rende obbligatoria per tutti i maestri l'iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso, prelevandone le tasse sul sussidio scolastico, a carico dei Comuni. Sarà una grande provvidenza, che rassicurerà la posizione d'ogni docente: ma intanto finchè giungano tali progetti a maturanza noi dobbiamo proseguire con energia l'opera nostra, che nelle sue modeste condizioni provvede già a molti bisogni. Fra gli altri soccorsi temporari e stabili noi abbiamo oggi due famiglie orfane, che dei bravi maestri, morendo, lasciarono nel bisogno, e a cui la piccola pensione che retribuisce la nostra Associazione è di notevole aiuto. Abbiamo una malata cronica, che già vari anni gode dell'intera pensione. Abbiamo inoltre avuto in quest'anno un maestro e una maestra, che sarebbero morti letteralmente nella miseria, se i soccorsi sociali non fossero venuti ad alleviare le loro sofferenze nei lunghi mesi di malattia che precedettero la loro morte, la quale affrontarono rassegnati benedicendo alla Società di Mutuo Soccorso, e deplorando che non tutti i loro colleghi vi si ascrivano. Uno di questi specialmente aveva ragione di esprimere tale lagnanza, perchè attinente ad un distretto che novera appena tre soci, e le cui tasse insieme unite non raggiungerebbero la somma dei sussidi a quell'infelice largiti.

Malgrado tuttociò, come notai dapprima, le finanze nostre vanno ognor prosperando: l'asse sociale, che all'ultima riunione era di franchi 27,495 è ora salito a fr. 32,272, a cui sono da aggiungere circa fr. 1500 per le tasse sociali di quest'anno che sono tuttora in corso d'esazione per impedimenti sorvenuti al nostro Cassiere; più franchi 4600 assegnati sul fondo della cessata Società della Cassa di Risparmio, coi relativi interessi degli anni 1873, 74, 75; per il che la sostanza complessiva del nostro Istituto è poco al disotto dei 40 mila franchi. Non è bisogno che io vi dica, che con questi fondi possiamo guardare un po' più tranquilli e con fiducia l'avvenire.

Noi vi abbiamo qui sopra fatto cenno della somma di 4600 franchi cogli interessi di tre anni, che noi abbiamo diritto d'avere, e che non ci furono ancor consegnati, perchè fra le condizioni apposte evvi quella che vengano depositi presso la Municipalità locale, la quale ne assuma una specie di garanzia che non vengano stornati dallo scopo a cui sono dati. La nostra Società non appartiene ad alcun Comune, ma è cantonale, e come tale l'autorità esecutiva che la concerne sarebbe il Consiglio di Stato; ed è appunto presso di questo e nella Cassa dello Stato che noi avevamo depositato in custodia

i nostri titoli di credito, e dove depositeremo pur la somma assegnata sui fondi della Cassa di Risparmio. Ma quell'amministrazione differisce ancora la consegna del capitale, e da tre anni non ci versa neppure i fitti, l'uso dei quali non può esser oggetto di alcuna contestazione. Le nostre istanze per una definitiva soluzione rimasero finora senza effetto: ora noi portiamo la cosa innanzi alla Società, perchè veda quel che sia a farsi, cogliendo opportunamente l'occasione che anche la Società degli Amici dell'Educazione si occupa d'un eguale pendenza per un altro assegno che la concerne, ed alla quale forse converrebbe unirsi nei mezzi per riuscire al bramato intento.

Durante questo biennio noi ci siamo occupati di riformare e riorganizzare sopra un piede più semplice, ma di più facile verifica-zione, i nostri registri, raccogliendo anche sotto un solo colpo d'occhio tutti quei dati che possono riguardare i contributi pagati, le condizioni per ottenere le pensioni e la posizione di ciascun socio in faccia alla Società; epperò si è eretto un gran libro Mastro, la cui compilazione abbiamo affidata al nostro segretario. Il procedere dell'Istituto verso l'epoca delle pensioni stabili, e l'aumentato numero dei soci lo rendevano d'altronde necessario.

Con questo provvedimento noi abbiamo voluto chiudere il periodo biennale della nostra Amministrazione, e nello stesso tempo ringraziarvi della fiducia in noi riposta, pregandovi a nome di tutti i membri della Direzione a volerla riporre in altri di maggiori e più fresche forze. Chi ha l'onore di parlarvi crede di avere speciali titoli di domandarvi un successore nell'ufficio presidenziale che disimpegna da omai dieci anni senza interruzione.

Nella speranza di essere esaudito in questo come nei voti superiormente espressi, dichiaro aperta la decimaquarta riunione generale della nostra associazione.

La Presidenza invita la sala a fare le proposte di nuovi Soci.

Il socio Nizzola propone:

1. Avv. Giosia Bernasconi cons. di Stato, socio onorario;
2. Maestra Nizzola Margherita di Loco, socia ordinaria;
3. " Chiesa Flaminia " " " " ;
4. Maestro Papina Vincenzo di Mergoscia, socio ordinario;
5. Professore Vassalli Giovanni di Riva " " " .

Avv. P. Romerio propone:

6. Comm.° Felice Rusca di Locarno, socio onorario.

Avv. E. Bruni propone:

7. Cons. Avv. Gio. Jauch di Bellinzona, socio onorario.

Prof. F. Pozzi propone:

8. Sindaco Andrea Botta di Genestrerio, socio onorario.

Maestro Biaggi Pietro propone:

9. Maestro Gada Antonio di Giubiasco, socio ordinario.

Avv. F. Bianchetti propone:

10. Maestra Elzi Matilde di Locarno, socia ordinaria.

Prof. Vanotti propone:

11. Maestro Delmenico Gabriele di Novaggio, socio ordin.°

C.° Ghiringhelli propone:

12. Maestra Adami Teresa di Carona, socia ordinaria.

Esperimentata la votazione complessiva sovra detti proposti, vengono tutti accettati all'unanimità, ed i presenti sono invitati a prender parte alle deliberazioni.

Il Conto reso del Cassiere per lo scorso biennio, era già stato, a tenore della risoluzione sociale del 1872, pubblicato per le stampe (veggasi *Educatore* N. 16 pag. 245). La Commissione al cui esame era stato demandato, legge ora il seguente rapporto:

Onorevoli signori Presidente e Soci!

La Commissione sottoscritta, da voi trascelta per esaminare e riferire sull'Amministrazione finanziaria della nostra Società, durante il biennio 1873-74 e 1874-75, ha l'onore di rassegnarvi il presente rapporto.

Procuratici noi tosto i registri e documenti relativi e necessari al disimpegno delle nostre funzioni, abbiamo scrupolosamente esaminato tanto gli enti d'entrata, come d'uscita, ed abbiamo potuto lautamente convincerci che l'Amministrazione finanziaria della nostra Società, pel biennio ora spirante, fu non solo regolare, ma degno d'encomio, e che l'asse della nostra Società va aumentando felicemente. Infatti, non ostante i sussidi temporanei, pensioni, ecc. e le spese di amministrazione pel detto periodo di tempo, la sostanza sociale che il 15 settembre 1873 non era che di fr. 27,495. 62, in oggi ascende a fr. 32,272. 47. La nostra sostanza poi è costituita dal denaro in cassa fr. 272,47 e dai titoli seguenti cioè, Cartelle del Cou-

solidato, Cartelle Prestito federale, Azioni sopra la Banca, Cartelle prestito cant. ferrovia del Gottardo: tutti questi titoli furono depositati presso la Banca cant., come da regolare ricevuta presentataci e da noi esaminata.

Riscontrammo con dispiacere però che nella categoria *entrata*, siavi uno storno di N. 15 tasse impagate da fr. 10 e di N. 1 da fr. 7,50, in tutto per fr. 157,50. Noi non sappiamo il motivo per cui questi soci si rendono morosi in un impegno o dovere assuntosi volontariamente, nè possiamo quindi formulare nessuna proposta relativa, e non ci resta che a far voti onde il progetto governativo sull'onorario dei maestri ticinesi venga tradotto in fatti, e così assicurato l'incasso delle tasse.

Quando un'amministrazione finanziaria è tenuta, come ha fatto la nostra lod. Direzione ed il nostro Cassiere, il compito di chi deve esaminarla non è difficile, e tale fu appunto il nostro, chè lo ripetiamo, l'amministrazione finanziaria della nostra Società pel biennio su indicato fu regolare e molto commendevole, per cui proponiamo sia non solo onorata dall'approvazione della Società, ma che sieno tributati i dovuti ringraziamenti alla lod. Direzione e Cassiere della nostra Società.

Con sentimenti di stima e fratellanza abbiamo l'onore di affermarci delle SS. VV. OO.

Giubiasco, 26 agosto 1875.

Devotissimi servi

RUSCONI ANDREA

BIAGGI PIETRO

CACCIA M.

Aperta la discussione, e nessuno prendendo la parola, si mettono in votazione le proposte conclusionali della Commissione che sono adottate all'unanimità.

Si chiama in discussione la proposta di variazione dello Statuto già dibattuto in prima lettura nella riunione del 1873 riguardante la variazione dello Statuto circa le pensioni, ed il signor prof. *Ferri* legge il rapporto dell'apposita Commissione incaricata di preavvisare in proposito; quale rapporto fu già pubblicato nell'*Educatore* del 1° settembre 1874 N. 17, e le cui conclusioni così suonano:

All'art. 13 si aggiunga il seguente paragrafo 3°. « L'applicazione del 1° paragrafo sia subordinata alla condizione che ri-

»manga ad incremento del capitale sociale un 1/5 dell'entrata
»annua, depurata dalle spese e dai soccorsi. Le pensioni indi-
»cate al detto paragrafo saranno al caso diminuite proporzio-
»nalmente all'avanzo netto disponibile alla fine d'ogni anno
»sociale».

Il sig. maestro *Gobbi* dissentendo da questa proposta, opina che per ora non si abbia ad apportare variazione di sorta allo Statuto, ma aspettare fino al 1879, ossia alla vigilia dell'anno in cui avranno principio le pensioni alli attinenti da un ventennio alla Società.

Il sig. prof. *Pozzi* vorrebbe applicare questo nuovo paragrafo solo a quei soci che non fossero più in esercizio di maestro.

Il relatore sig. *Ferri* entra in ispiegazioni sul tenore del rapporto che gli pare non sia stato bene inteso, affermando che il detto quinto si preleverà solo quando lo esigeranno le finanze, e nel caso che queste sieno floride nulla verrà variato alle attuali condizioni.

Il sig. prof. *Pedrotta* si unisce all'idea espressa dal signor *Ferri*, ed è d'avviso di non aggiornare la risoluzione, ma di prenderla oggi definitivamente.

Il sig. maestro *Fontana* insta perchè non si porti nessuna variazione all'attuale Statuto.

La Presidenza riassumendo la discussione mette in primo luogo in votazione la proposta d'ordine del sig. *Gobbi* la quale non è accettata: in seguito la conclusione del rapporto della Commissione, relatore *Ferri*, la quale viene adottata alla maggioranza di oltre due terzi di voti affermativi dei presenti, come è richiesto dall'art. 34 dell'attuale Statuto.

Si passa a trattare della pendenza coll'amministrazione della cessata Società della Cassa di Risparmio relativamente alla parte dei fondi della stessa assegnati al nostro Istituto.

Il sig. avv. *Romerio* espone i motivi del ritardo, derivanti dalla condizione apposta, che cioè detti fondi siano depositati presso un Comune colla garanzia dello stesso.

Il sig. *Ghiringhelli* risponde che detta condizione è esattamente osservata, in quantochè la Società nostra ha depositato i suoi titoli di credito nella Cassa dello Stato, e che lo stesso è disposta a fare dei fondi in quistione colle garanzie che verranno richieste. Osserva d'altronde che ciò non richiedesi che pel capitale; e che gl'interessi dovrebbero quindi esser versati alla nostra cassa: ma invece da omai tre anni neppur questi vennero pagati. Nota che la Società Demopedeutica trovasi nella medesima condizione ed opina che abbiasi ad agire di concerto con questa per ottenere lo scopo.

Il sig. *Varenna* fa conoscere che entro l'anno verranno consegnati i capitali coi relativi fitti, purchè s'adempiano le suindicate condizioni.

L'Assemblea risolve d'incaricare la Direzione di fare quanto occorre per ottenere la consegna del capitale e relativi interessi.

Esaurite così le trattande indicate nella Circolare di convocazione, la Presidenza invita la sala a fare le proposte dei membri della Direzione della Società per l'entrante biennio 1876 e 77, a tenore dello Statuto.

Il sig. *Romerio* propone la conferma dell'attuale Direzione. Vi si oppone il presidente sig. *Ghiringhelli* in nome anche dei suoi colleghi, domandando che gli onori e i pesi vengano un po' ripartiti; ed il sig. Cassiere ne fa per suo conto particolare istanza. Ma l'assemblea ad una voce insta per la conferma, e questa, messa alle voci, è adottata ad unanimità di suffragi.

Dietro proposta del vice-presidente *Bruni* si votano ringraziamenti a Locarno per la festosa e cordiale accoglienza; indi il Presidente con acconce parole congeda i Soci, e dichiara chiusa la XIV adunanza generale della Società di Mutuo soccorso fra i Docenti ticinesi.

Per la Direzione

Il Segretario G. OSTINI.



Liberiamo la parola data nel N° 17, pubblicando la seguente corrispondenza, ritardata per mancanza di spazio nei precedenti numeri.

Dal Malcantone, agosto 1875.

Sulla libertà d'insegnamento.

Le discussioni che ultimamente hanno avuto luogo nel seno delle Camere federali a proposito della così detta *libertà d'insegnamento* sono di tale e tanta importanza da non essere passate in silenzio dal giornale della benemerita Società degli Amici della Popolare Educazione. Nè potendo tutte riassumerle, si daranno di seguito le *opinioni ufficiali*, ed in fine la savia e liberale risoluzione presa dal Consiglio degli Stati e confermata dal Nazionale a grandissima maggioranza di voti.

Trattavasi di accordare o meno la garanzia federale alla nuova Costituzione del Cantone di Lucerna. È noto che la Costituzione lucernese del 1863, riveduta parzialmente nel 1869, venne sottoposta ad una revisione generale in seguito all'accettazione della nuova Costituzione federale, e che il popolo di Lucerna a grande maggioranza di suffragi, accettò nel febbraio p. p. quel progetto di Riforma.

In forza del Patto federale dovendo ogni Costituzione cantonale essere sottoposta alla sanzione del Potere federale, questo riconobbe che le disposizioni della nuova Costituzione lucernese nulla contenevano di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale, perciò non potevasi rifiutare la garanzia della Confederazione a quella Riforma.

Ma una petizione di tre membri del Gran Consiglio di Lucerna (i signori Wapf, D.^r Winkler, D.^r Steiger) domandava che « la garanzia federale doveva essere rifiutata al terzo capoverso dell'art. 3° della nuova Costituzione così concepito: *La libertà d'insegnamento privato è riconosciuta per principio, sotto riserva della sorveglianza legale dello Stato all'uopo di assicurare la realizzazione del Programma della Scuola primaria*

« pubblica ». I petenti credevano, e non senza ragione, che questa disposizione fosse contraria all'art. 27 della Costituzione federale per i seguenti motivi:

La Costituzione federale colloca la Scuola primaria, pubblica o privata, esclusivamente sotto la direzione dell'Autorità civile (*ausschliesslich unter der staatlichen Leitung*). All'incontro l'articolo 3, capoverso 3° della Costit. lucernese non sommette la scuola primaria privata al controllo dello Stato che per ciò che concerne la realizzazione del programma delle scuole primarie pubbliche (*über die Erreichung des Lehrziels der öffentlichen Primarschule*).

Lo Stato che dichiara obbligatoria la frequentazione della Scuola, ha il dovere di sorvegliare la scuola stessa e di proteggere la gioventù al punto di vista pedagogico. Se lo Stato non riservasi che un diritto di controllo e di sorveglianza sulle scuole private per ciò che si riferisce all'esecuzione de' Programmi, non potrà più intervenire nè per salvaguardare la educazione fisica, intellettuale e morale della gioventù, nè per esigere delle garanzie di capacità e di moralità da parte degli educatori preposti a dirigere le scuole private. L'esperienza ha dimostrato p. e. che gli attentati al pudore sono più frequenti nelle scuole private che non nelle scuole pubbliche; da ciò conseguita che lo Stato non deve restringere il proprio diritto di sorveglianza su tali scuole.

La tendenza su questo punto della Costituzione lucernese è per sè evidentissima. Si vuol render illusorio e senza effetto il terzo capoverso dell'art. 27 della Costit. fed., poichè una scuola laica — spoglia d'ogni spirito confessionale — non piace alla maggioranza del Gran Cons. di Lucerna. I petenti non vogliono attentare all'esistenza delle scuole private, ma domandano che queste siano sottomesse ad un' assoluta sorveglianza dell'Autorità civile.

A queste allegazioni il Governo lucernese rispondeva:

La Costituzione fed., all'art. 27, fa distinzione fra insegna-

mento e scuola. L'insegnamento primario è obbligatorio, ma non la frequentazione della scuola primaria pubblica. I Cantoni sono tenuti è vero di far dare un insegnamento primario sufficiente, che deve essere posto esclusivamente sotto la direzione dell'Autorità civile; ma appartiene alla legislazione cantonale di determinare ciò che va inteso per insegnamento primario sufficiente, fino a tanto che una legge federale non avrà stabilito, o che l'autorità fed. non avrà in casi speciali dichiarato essere insufficienti le disposizioni cantonali.

I Cantoni sono intieramente liberi di garantire l'insegnamento privato tanto primario, che secondario superiore, con o senza condizioni, o di non riconoscere la libertà d'insegnamento. Questa parte di sovranità cantonale non è ristretta che per ciò che concerne l'insegnamento primario, il quale dev'essere sufficiente, tanto nelle scuole private che in quelle pubbliche. È per tale ragione che la Costit. di Lucerna limita la libertà d'insegnamento privato mediante la speciale riserva che la sorveglianza legale dello Stato sarà esercitata sulle scuole primarie private onde constatare se realizzeranno — al punto di vista dell'istruzione, — i medesimi risultati della scuola primaria pubblica. Quanto ai mezzi da impiegarsi dai Cantoni per ottenere questi risultati, è affare di competenza cantonale; almeno fin a quando non vi si opporranno prescrizioni legali sancite della Confederazione.

È evidente che poichè la Costit. fed. proscrive assolutamente (art. 27. § 3.º) l'insegnamento confessionale dalle scuole primarie pubbliche, quest'insegnamento nei gradi inferiori come nei superiori spetta alle scuole private, e deve essere dato secondo la libera scelta e volontà delle famiglie; quindi i Petenti sono nel torto lorchè fanno capo a disposizioni della Costituzione federale contro la libertà d'insegnamento.

Dal canto suo il Cons. fed. si è pronunciato contro i Petenti e per conseguenza in favore dell'accettazione della Costituzione lucernese.

Invece la maggioranza della Commissione degli Stati ha dato

ragione ai reclamanti colle seguenti nobilissime e profonde osservazioni :

La Commissione non si è dissimulata l'importanza capitale della questione che si tratta non solo in Svizzera, ma nel mondo intero. In questi medesimi momenti, in un grande Stato vicino la libertà di insegnamento dà luogo a gravi discussioni parlamentari. Là come qui sono in contrasto punti di vista assai divergenti. Ciascuno intende che è l'avvenire stesso della nazione che è preso di mira, in senso opposto dagli uni e dagli altri, e che ciascuno de' partiti in lizza si sforza d'impadronirsi di quest'avvenire, onde arrivare un giorno a dirigere le sorti della nazione.

Il popolo svizzero e più specialmente i membri dell'Assemblea fed. non hanno ancor dimenticato le vivaci discussioni che ebbero luogo circa l'articolo scolastico durante la revisione della Costit. fed. La competenza della Confed. su questo punto, contestata da molti, venne finalmente riconosciuta. Per la prima volta i poteri legislativi della Svizzera sono chiamati a dire quale sia il vero significato dell'articolo 27., che ha dato luogo a tante controversie. La decisione che saranno per prendere questi Consigli avrà gravi conseguenze per l'avvenire delle scuole, delle scuole da cui dipende l'avvenire della Patria.

Dal testo dell'art. 27 e suoi paragrafi — Costituzione federale — risulta :

1.° Che l'obbligo formale imposto ai Cantoni è di provvedere che ogni fanciullo riceva un'istruzione primaria *sufficiente*;

2.° Che l'istruzione primaria è posta *esclusivamente* sotto la direzione dell'Autorità civile, tanto nelle Scuole private che nelle pubbliche;

3.° Che per giungere a quest'intento è necessario che i Cantoni abbiano Scuole pubbliche gratuite e non d'un carattere confessionale.

A questo punto dobbiamo rimarcare che la libertà d'insegnamento non è per niente affatto garantita dall'art. 27. Ben è vero che una proposta in questo senso venne fatta durante le discussioni sulla Revisione della Costituzione, ma venne respinta; quindi ai Cantoni è lasciata piena facoltà di riconoscerla o meno.

Per contro ne' Cantoni ove la libertà d'insegnamento è riconosciuta, questa — parlando dell'istruzione primaria — è limitata

da formali prescrizioni della Costit. fed. L'istruzione primaria è dichiarata obbligatoria per tutti i fanciulli, dev'essere sufficiente vale a dire che l'istruzione primaria privata deve dare almeno gli stessi risultati pedagogici dell'istruzione primaria pubblica, diretta da leggi ed ordinanze cantonali, od in difetto di queste da quelle federali.

Da questa generale obbligazione non può l'istruzione primaria privata sottrarsi in alcun modo. Tuttavia essa può distinguersi dall'istruzione pubblica sopra soli due punti.

- 1.° la gratuità che non è imposta che alle Scuole pubbliche;
- 2.° Il carattere confessionale ch'essa può avere, e che è vietato per le pubbliche scuole.

Stabilite queste distinzioni, esaminiamo il testo dell'articolo 3.° della Costituzione lucernese.

Il primo paragrafo così si esprime: « Il Cantone provvede, in conformità delle prescrizioni dell'art. 27 della Costit. federale all'istruzione *pubblica* ».

Ora il suddetto art. 27 non dice solamente: « I Cantoni provvedono all'istruzione *pubblica* » ma statuisce d'una maniera affatto generale: « I Cantoni provvedono all'*istruzione primaria*, che deve essere *sufficiente* e posta sotto la direzione *esclusiva* dell'autorità civile ».

In tale modo la Costituzione lucernese dice troppo poco quando non parla che dell'istruzione pubblica.

Il secondo paragrafo dell'art. 3 della Costituzione lucernese dà luogo ad un'osservazione molto somigliante. Questo paragrafo è così concepito: « La direzione delle scuole *pubbliche* appartiene esclusivamente all'Autorità civile ». Questa redazione è corretta per ciò che riguarda le scuole secondarie e superiori, ma è in contraddizione colla Costituzione federale in quanto si riferisce all'istruzione primaria che è posta, senza distinzione fra scuole pubbliche e private, esclusivamente sotto la direzione delle Autorità civili.

Il terzo paragrafo, contro il quale si ricorre, stabilisce: « La libertà d'insegnamento privato è riconosciuta in principio, sotto riserva della sorveglianza legale dell'Autorità civile onde assicurare la realizzazione del Programma (*Lehrziel*) della scuola primaria pubblica ». Questa disposizione non ci pare conforme all'art. 27 della Costituzione federale. Ciò che questa Costituzione

esige è che l'Autorità civile non solamente *sorvegli*, ma *diriga* tutta l'istruzione primaria.

Il Governo lucernese opina che se l'insegnamento primario privato dev'essere diretto dall'Autorità civile, ciò equivarrebbe alla soppressione della libertà d'insegnamento.

La Commissione la pensa diversamente. I Cantoni hanno il diritto di riconoscere la libertà d'insegnamento, ma al disopra di questo principio vi ha una necessità sociale imperiosa, ed è che ogni fanciullo deve ricevere un'istruzione *sufficiente*. Da ciò emana il dovere dello Stato di provvedere perchè l'educazione fisica, intellettuale e morale dell'infanzia si compia dappertutto sotto buone condizioni.

La libertà dell'insegnamento primario non deve degenerare in libertà « di non insegnare » od insegnare in modo insufficiente. La libertà di insegnamento non può essere garantita che entro i limiti della Costit. federale, la quale prescrive che l'istruzione primaria è *obbligatoria* e dev'essere *sufficiente*.

Ora, che vuol dire istruzione *sufficiente*? Secondo l'avviso della Commissione vuol dire che la Confederazione ha il dovere di stabilire principii fondamentali a quest'uopo. Si richiama in proposito la seguente risoluzione del Consiglio nazionale:

« Il Consiglio federale è invitato a fare rapporto e proposte » sulle misure da prendersi per assicurare l'esecuzione dell'art. » 27. della Costit. federale specialmente per ciò che ha riguardo » alla scuola popolare ».

In aspettativa che il Consiglio federale sottometta all'Assemblea federale le sue proposte in argomento, la Commissione crede bene di esprimere sommariamente la sua opinione di sapere cioè che intender si debba per istruzione *sufficiente*.

Tre condizioni sono necessarie a ciò: 1.° che il programma scolastico sia convenientemente stabilito; 2.° che il Maestro sia capace; 3.° che il ragazzo frequenti regolarmente la scuola.

Qualunque insegnamento privato che non risponda a queste tre condizioni non è sufficiente. L'Autorità civile ha il dovere di assicurarsi in ogni tempo e luogo se queste condizioni siano o no osservate, ed è in questo senso che la Commissione interpreta il nome tedesco *Leitung* adoperato nel testo della Costituzione.

La Costituzione lucernese impiega invece del suddetto nome la frase « sorveglianza legale » (*gesetzliche Aufsicht*). Ora se la

legge è cattiva, se restringe l'obbligo dello Stato, la Commissione opina che la Costituzione federale non è rispettata nè nello spirito nè nel testo.

La legge lucernese non è in armonia colla Costituzione federale. All'art. 3 questa legge stabilisce: « La scuola primaria ha per iscopo di dare alla gioventù, di concerto colla famiglia, i fondamenti d'una educazione religiosa, morale, intellettuale e civile. Alla chiesa è assicurata, in conformità della Costituzione, la necessaria influenza sull'educazione onde mantenere la fede ed i buoni costumi.

• Art. 4. Le materie d'insegnamento nelle scuole primarie sono: *l'istruzione religiosa ecc.*

• Art. 50. Il parroco ha l'obbligo di visitare le scuole della parrocchia, di dirigere l'istruzione religiosa, di aiutare il maestro e mantenere l'ordine e la disciplina fra gli scolari ecc. »

Quantunque vi sia del buono; tuttavia queste disposizioni non figurano che nella legge, così possono venir modificate da nuove leggi, in senso sfavorevole alle scuole pubbliche. Così la legge può sopprimere la condizione di capacità de' Maestri, ammettere gli ordini religiosi ad insegnare ecc., ecc.

La Commissione nella sua maggioranza si è persuasa che a vero dire l'art. 3.° della Costit. lucernese non è in opposizione violenta e diretta colla Costit. federale, ma che con questo articolo si potrebbe giungere ad eludere le prescrizioni dell'articolo 27, e ad accordare alle scuole private libertà e privilegi assai pregiudizievole alle scuole pubbliche ed agli interessi della vera educazione della gioventù. Tuttavia la Commissione si astiene dal proporre un formale rifiuto di garanzia all'art. 3.° della Costit. di Lucerna; ma non crede di accordare tale garanzia senza una formale *riserva* concernente i doveri che incombono all'Autorità civile in materia d'istruzione primaria.

In conseguenza la maggioranza della Commissione ha proposto ed il Consiglio ha accettato il seguente decreto:

« L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

« Visto il messaggio ecc., ecc.

• **Considerando**

• Che a mente dell'art. 27 della Costituzione federale l'autorità civile di ogni Cantone ha il diritto ed il dovere di dirigere *esclusivamente* la scuola primaria, *tanto pubblica che privata*, la quale è *obbligatoria* e dev'essere *sufficiente*, con questa sola

differenza che nelle scuole pubbliche l'istruzione primaria deve essere gratuita e non confessionale, mentre che queste due ultime condizioni non sono imposte all'insegnamento privato;

» Che per conseguenza l'art. 3 della Costituzione lucernese non può aver per effetto di restringere in qualsivoglia maniera questo diritto e questo dovere dell'autorità civile;

» Che d'altronde questa Costituzione non contiene nulla di contrario alla Costituzione federale ecc., ecc.;

» Decreta: »

» La garanzia federale è accordata alla Costituzione del Cantone di Lucerna dell'anno 1865 ».

Così, esclamiamo noi, sono cadute le cavillose proposte di chi voleva frapporre un bastone nelle ruote del carro dell'istruzione sotto lo specioso pretesto che una volta che lo Stato siasi assicurato che la istruzione primaria privata è sufficiente, egli deve lasciare la più ampia facoltà d'insegnare a preti e frati, fosser anco gesuiti, ciò che loro pare e piace, sempre a maggior gloria ed utile del clero e degli aristocratici, ed a maggior danno della gioventù e della libertà del paese. G. V.

Sottoscrizione pel monumento LAVIZZARI.

A compimento di questa sottoscrizione pubblichiamo la seguente lettera, pervenutaci troppo tardi per esser inserta nel precedente numero.

« *Alla Direzione dell'EDUCATORE.*

» Ho in oggi spedito al cassiere prof. Giovanni Vanotti per la sottoscrizione al monumento Lavizzari:

» 1.° Italiane lire 60 come alla distinta delle sottoscrizioni unita nella spedizione fatta al signor cassiere.

» 2.° Franchi trecentocinquanta (diconsi fr. 350) importo di sottoscrizioni fattesi da N° 11 ticinesi residenti in Pietroburgo per invio fattomi dal cav. architetto Luigi Fontana di Castel S. Pietro.

» Tanto per norma e con tutta stima

» *Devotissimo*

» AVV. A. FRANCHINI.

» *PS.* Giova riflettere che l'ultimo invio pervenne da Pietroburgo il 25 andante al sottoscritto e le italiane lire 60 furono consegnate giorni sono ».

Rettificazione.

Fra i membri nuovamente ammessi alla Società Demopedeutica e pubblicati nel prec. *Educatore*, al num. 21 invece di *Mattei prof. Costantino* devesi leggere *Mottis prof. Costantino*.